

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche consentendo ai Comuni di applicare l'addizionale in parola, con provvedimento da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione - come stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27 della Legge 448/2001 - con un'aliquota che non può, comunque, eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

APPURATO che i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato (cosiddetta "aliquota obbligatoria");

RICORDATO che i comuni possono deliberare l'aliquota opzionale da applicare a partire dall'anno successivo a quello di approvazione;

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 11.03.2008 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali;

RITENUTO per l'anno 2012 procedere alla conferma dell'aliquota sopra indicata;

VISTI:

- l'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori determinazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tributi, istruzione, cultura, servizi socio assistenziali ;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico finanziario;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2012, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nella misura di 0,2 punti percentuali;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 12.000,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 12.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.